



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO - PERIODO PRESUNTO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2025

CIG: 9282437D53

Sommario

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 3 – IMPORTO, DURATA DELL'APPALTO
- ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA
- ART. 6 – PRESTAZIONI RICHIESTE
- ART. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
- ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- ART. 12 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
- ART. 13 - FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI
- ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO
- ART. 17 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE
- ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 20 – PENALITÀ
- ART. 21 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 22 – RECESSO
- ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI
- ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO
- Art. 25 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 26 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 27 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 28 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
- ART. 29 - ELEZIONE DEL DOMICILIO
- ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
- ART. 31 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RIF. D.LGS. N. 81/2008)
- ART. 32 - NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente Capitolato:



a) per "Azienda", "Stazione appaltante", "Amministrazione" si intende l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi Intercomunali che affida all'Aggiudicatario i servizi di cui all'art. 2 del presente Capitolato;

b) per "Aggiudicatario", "Ditta aggiudicataria", "Prestatore di servizi" si intende il soggetto al quale vengono affidati i servizi di cui al successivo art. 2;

c) per "Codice Appalti" e "Codice" si intende il D.lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/1990, soggetto responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Savino.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura è volta ad individuare un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, con riferimento ai vigenti CCNL Comparto Funzioni Locali e UNEBA, a favore dell'Azienda, delle figure professionali indicate al successivo art. 6.

ART. 3 – IMPORTO, DURATA DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in euro 1.144.318,97 (un milione centoquarantaquattromilatrecentodiciotto/97), oltre IVA sulla sola quota inerente il margine di agenzia. L'appalto avrà durata di 36 mesi, dal 01/08/2022 al 31/07/2025.

Il personale avviato potrà avere, all'interno dei 36 mesi, durate contrattuali minori. Al termine del periodo di validità del contratto di somministrazione, il contratto cesserà senza possibilità di rinnovo o proroga tecnica. Sono fatte salve, inoltre, le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, con le caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nel seguente art. 5, sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.lgs. n. 50/2016. L'Azienda potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il Fornitore dovrà occuparsi della ricerca e selezione del personale nel rispetto di questi obblighi:

- ricerca personale in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2;
- selezionare il personale in maniera trasparente e non discriminatoria, assicurando il rispetto dell'art. 27 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Nella selezione del personale dovrà essere adeguatamente valutata l'esperienza professionale maturata presso altri enti che svolgono attività analoghe a quelle gestite dall'Azienda.



Il Fornitore dovrà procedere al reclutamento dopo che siano stati verificati:

- il possesso dei requisiti di onorabilità del personale, con particolare riferimento a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- l'applicazione/estensione del Codice di comportamento/etico dell'Azienda;
- l'assenza di conflitti di interesse, verificando, alla luce dei settori di utilizzo, la compatibilità delle esperienze effettuate negli ultimi tre anni;
- le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (ex art. 53 decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165).

L'aggiudicatario si impegna a fornire una rosa di candidati posti a colloquio dalla stazione appaltante. Successivamente, il Fornitore provvederà a stipulare l'autonomo contratto individuale con il prestatore, trasmettendone copia alla stazione appaltante unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. Il fornitore deve assicurare:

- la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale, limitando i fenomeni di turn-over per non compromettere la continuità e la qualità del servizio;
- la comunicazione alla stazione appaltante delle assenze del prestatore, ad esempio per malattia; - la sostituzione del personale somministrato in caso di assenze superiori a sette (7) giorni, senza che la sostituzione comporti oneri aggiuntivi in capo alla stazione appaltante utilizzatrice;
- la corresponsione al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico corrispondente a quello previsto dai vigenti CCNL Comparto Funzioni Locali e UNEBA, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- il pagamento con periodicità mensile del prestatore;
- il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - il prestatore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni;
- l'informazione al prestatore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive limitatamente alla formazione generale, formandolo e addestrandolo allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene assunto, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'emissione della certificazione unica (CU ex CUD);

ART. 6 – PRESTAZIONI RICHIESTE

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti (suddivisi per contratto e per sede di lavoro):

N. unità	CCNL	Ruolo/Mansione	Durata contratto in mesi	Ore settimanali	Inquadramento /Categoria/Livello	Costo stimato complessivo
----------	------	----------------	--------------------------	-----------------	----------------------------------	---------------------------



Azienda						
2	Funzioni Locali	Assistente Sociale	36	36	D1	€ 251.035,15
2	Funzioni Locali	Istruttore amministrativo	36	36	C1	€ 229.132,80
1	UNEBA	educatore	30	15	3S	€ 32.116,50
1	UNEBA	educatore senza titolo - sprar	36	15	5	€ 33.111,00
Comune di Brembio						
2	UNEBA	educatore	20	15	3	€ 41.366,00
Comune di Comazzo						
1	UNEBA	assistente scuolabus	30	30	7	€ 48.945,00
Comune di Cornegliano Laudense						
1	Funzioni Locali	Istruttore amministrativo	36	36	C1	€ 114.566,40
Comune di Lodi Vecchio						
2	UNEBA	educatore	30	15	3	€ 62.049,00
Comune di Miradolo						
2	UNEBA	educatore	20	15	3	€ 2.600,00
Comune di Zelo Buon Persico						
1	Funzioni Locali	Responsabile Sportello Scelta e Revoca	36	36	D1 con indennità	€ 161.628,48



Comune di Borgo San Giovanni						
1	Funzioni Locali	amministrativo	7	18	C1	€ 11.138,40
Comune di Turano Lodigiano						
1	Funzioni Locali	amministrativo	36	12	B3	€ 35.886,24
Ufficio del Piano di Zona						
1	Funzioni Locali	amministrativo	36	12	C1	€ 38.188,80
1	Funzioni Locali	progettista	36	12	D1	€ 41.839,19
Centro per Anziani 2 Torri						
5	UNEBA	OSS	3	36	4S	€ 40.716,00

L'Amministrazione intende avvalersi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 (c.d. "clausola sociale"), per il mantenimento del livello occupazionale, garantendo l'applicazione dell'art. 31- Clausola sociale del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro che stabilisce che "Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.". Pertanto, il nuovo soggetto somministratore dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale somministrato già impiegato nelle attività dell'Ente. Ai fini della corretta applicazione della clausola sociale, si forniscono i seguenti dati nella tabella sottostante relativa alla situazione alla data del 1 giugno 2022:



unità	CCNL	Livello	Mansione	Monte ore sett.	Tempo Indeterminato
1	ENTI LOCALI	D1	IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	FULL-TIME 36 ORE	SI
1	ENTI LOCALI	C1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	FULL-TIME 36 ORE	SI
1	ENTI LOCALI	B1	AMMINISTRATIVO	FULL-TIME 36 ORE	NO
1	ENTI LOCALI	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	FULL-TIME 36 ORE	NO
1	ENTI LOCALI	B1	AUTISTA/IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	FULL-TIME 36 ORE	NO
1	ENTI LOCALI	C1	IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO	PART-TIME 12 ORE	NO
1	ENTI LOCALI	D1	ESPERTO COMUNICAZIONE	PART-TIME 15 ORE	NO
1	ENTI LOCALI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	PART-TIME 24 ORE	NO
1	ENTI LOCALI	C1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DI ANAGRAFE	PART-TIME 25 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	4S	OPERATORE SOCIO SANITARIO	FULL-TIME 38 ORE	SI
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	4S	OPERATORE SOCIO SANITARIO	FULL-TIME 38 ORE	SI
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	4S	OPERATORE SOCIO SANITARIO	FULL-TIME 38 ORE	SI
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	4S	OPERATORE SOCIO SANITARIO	FULL-TIME 38 ORE	SI
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	3	EDUCATORE	PART-TIME 15 ORE	SI
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	3	EDUCATORE	PART-TIME 35 ORE	SI
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	3S	EDUCATORE	PART-TIME 10 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	7	ASSISTENTE SUL PULMINO	PART-TIME 12 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	7	ASSISTENTE SUL PULMINO	PART-TIME 12,50 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	3	EDUCATORE	PART-TIME 15 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	5	ANIMATORE SENZA TITOLO	PART-TIME 20 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	7	ASSISTENTE SUL PULMINO	PART-TIME 30 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	3	EDUCATORE	PART-TIME 35 ORE	NO
1	ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA	3	EDUCATORE	PART-TIME 37,50 ORE	NO

Personale già formato ed istruito ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione	Si
Attuale fornitore	Oasi Lavoro, sede legale: via Masetti, 5 Bologna

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze dell'Azienda. Nell'eventualità, sarà cura dell'Azienda fornire all'agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nella scheda allegata al presente capitolato, fermo restando il margine di aggiudicazione. Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza e necessari in base alla normativa di riferimento, che verranno



esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione. Per tutti i profili è richiesta piena idoneità psico-fisica alla mansione.

I titoli di studio sopra richiesti dovranno essere rilasciati da scuole riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato. Tutti i titoli scolastici e professionali dovranno essere depositati presso l'appaltatore il quale si impegna ad esibirli su richiesta dell'Azienda. L'equipollenza dovrà essere dichiarata e dimostrata a cura del candidato.

ART. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza del rispetto di quanto di seguito riportato:

- i prestatori di lavoro temporaneo, saranno adibiti alle mansioni previste dai vigenti C.C.N.L. di categoria;
- in ogni caso, prima della stipula definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale selezionato dall'Agenzia verrà sottoposto ad un colloquio conoscitivo e di gradimento, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni corrispondenti alla figura professionale richiesta;
- il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di risoluzione del contratto;
- l'orario di lavoro sarà articolato in base a quanto comunicato all'aggiudicatario dall'Azienda a seconda del servizio di destinazione, fatte salve eventuali modifiche o esigenze diverse che dovranno essere specificate dal Direttore dell'Azienda. Non saranno riconosciute ore di lavoro straordinario, che in accordo con l'Azienda potranno essere oggetto di recupero orario entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'attività, salvo diversi accordi e/o eventi eccezionali che comunque dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva. I lavoratori somministrati dovranno svolgere la loro prestazione lavorativa presso le sedi di destinazione indicate nel precedente art. 6.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, della normativa complementare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato. L'Agenzia dovrà garantire inoltre:

- l'iscrizione del lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a termini di legge;
- la corresponsione della retribuzione spettante direttamente al prestatore di lavoro temporaneo, in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

L'Azienda di osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 8 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO



Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza dell'Azienda, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio dell'Azienda, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, dovrà essere risarcito a favore dell'Azienda e a terzi, da parte dell'Agenzia. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, la Direzione dell'Azienda provvederà a formalizzare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma. L'Azienda si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio dell'Azienda stessa. Laddove l'Agenzia affidataria non fosse nelle condizioni di garantire il turn over del personale, l'Azienda sarà autorizzata a reperire idoneo personale presso altra Agenzia interinale, addebitandone i relativi costi all'Agenzia affidataria.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, sarà tenuta agli obblighi di cui all'art. 35 – comma 2 – del D.L.gs. 15 giugno 2015, n. 81, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate. Il Direttore dell'Azienda è tenuto ad informare e garantire il lavoratore per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici connessi all'attività lavorativa, oltre che a dotarlo dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico dell'Azienda. L'Azienda sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura. L'Azienda agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 3 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto d'appalto, del disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente in materia di lavoro somministrato. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo nel mese, l'Azienda ed il lavoratore sottoscriveranno apposita scheda indicante le ore lavorate che sarà trasmessa all'Agenzia, al fine della rendicontazione dell'attività. L'Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Qualora, dai controlli effettuati, il servizio di



somministrazione lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, l'Azienda provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato le inadempienze all'Agenzia, tramite PEC. A seguito delle contestazioni di cui sopra, l'Agenzia dovrà formalizzare, entro 10 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, le proprie controdeduzioni da trasmettere all'Azienda con lo stesso mezzo. L'Azienda adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria sempre tramite PEC. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 11- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'Azienda comunica tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Agenzia è tenuta a comunicare all'Azienda secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 12 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

L'agenzia aggiudicataria corrisponderà, a seguito di sottoscrizione dei contatti applicativi, i compensi derivanti dal CCNL di riferimento. Il suddetto compenso si intende comprensivo di tutti i costi relativi a:

- Retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all'applicazione del predetto CCNL, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo;
- quota assicurativa INAIL;
- ferie ed ex festività;
- tredicesima/quattordicesima mensilità;
- rateo trattamento fine rapporto;
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Il costo orario non comprende eventuali festività infrasettimanali, ricadenti nel periodo del contratto, che saranno fatturate dalla società aggiudicataria al verificarsi dell'evento ed alla tariffa dell'ora ordinaria. Si specifica, inoltre, che ciascun periodo di tempo corrispondente alla fattura (un mese) corrisponderà una fattura per ognuno dei Servizi, all'interno delle quali saranno evidenziate separatamente le diverse fattispecie.

ART. 13 - FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI



Il presente appalto è finanziato con mezzi proprio di bilancio dell'Azienda. L'Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato. Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 30 giorni dalla data della fattura fine mese. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra, l'Azienda non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, inviata dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale. Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse all'Azienda mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese. La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- Numero del contratto;
- Nominativo del lavoratore;
- Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione e relativo costo;
- Totale costo ore lavorate;
- Totale margine di agenzia;
- Iva sull'imponibile (margine d'agenzia).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. Sarà cura del Direttore dell'Azienda inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall'Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant'altro dovesse essere dalla stessa dovuto.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire all'Azienda ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati al Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO



La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di iniziare la prestazione di servizio alla data indicata dall'Azienda, anche nel caso in cui tale data sia antecedente a quella fissata per la stipulazione del contratto, senza per ciò pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO

In caso di richiesta di interruzione dei servizi oggetto del presente appalto da parte dell'Azienda, quest'ultima è tenuta ad informare l'Aggiudicatario almeno 5 giorni consecutivi prima della data fissata per l'interruzione del servizio medesimo, fatte salve cause di forza maggiore. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dalla Ditta stessa. Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso viene svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, per motivi elettorali o in caso di sciopero dei dipendenti comunali, l'Azienda ne darà informazione alla Ditta aggiudicataria, la quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito. Nei casi di sciopero dei dipendenti della Ditta aggiudicataria, la stessa deve dare comunicazione preventiva e tempestiva alla Direzione competente secondo le modalità della vigente legislazione in materia di scioperi.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario è sempre responsabile sia verso l'Azienda che verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti; risponderà inoltre direttamente e/o indirettamente:

- a) della sicurezza ed incolumità del proprio personale;
 - b) in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose;
 - c) in caso di danni all'immagine dell'Azienda, durante l'esercizio dei servizi della gara in oggetto.
- L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere indenne l'Azienda da tutte le richieste di danni patrimoniali e non conseguenti all'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente Capitolato, anche in deroga a norme che disponessero l'obbligo del pagamento o onere a carico dell'Azienda o in solido con l'Azienda, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda medesima e di ogni indennizzo. Ogni responsabilità civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero all'Azienda o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto, senza riserve od eccezioni, a totale carico del soggetto affidatario del servizio. Nulla può essere fatto valere dal prestatore dei servizi né nei confronti dell'Azienda, né nei confronti di suoi dipendenti o Amministratori. L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare l'Azienda da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare agli utenti e a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa anche lieve nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Azienda dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario è responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e risponde dei danni a persone (ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali dei Servizi coinvolti) e/o a cose a chiunque appartenenti (a terzi e all'Azienda) causati dalla Ditta stessa o dai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio. Per questo l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza RCT/RCO a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio, nonché per danni derivanti all'Azienda in conseguenza di quanto sopra, per un periodo non inferiore alla durata del servizio stesso. Il massimale di detta polizza è individuato in € 1.500.000,00 (€



unmilione cinquecentomila/00). Dovrà essere stipulata anche polizza RC personale per tutti gli addetti all'attività, siano essi dipendenti o meno dell'impresa. Tali polizze non liberano il prestatore dei servizi dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia; mentre l'Azienda, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi, sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino dai servizi oggetto del presente appalto. L'Azienda è infatti esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Azienda, precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (€ unmilione cinquecentomila/00). In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza in tutte le prescrizioni di cui sopra, l'Aggiudicatario sarà l'unico responsabile anche penalmente.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – potrà essere ridotta per l'aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. Si precisa che, in conformità al disposto dell'art. 34, L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 7 dell'art. 66, D.lgs. 50/2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.

ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLI



Per qualsiasi problema organizzativo e gestionale inerente allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto sono referenti i competenti Uffici dell'Azienda. La vigilanza sulla rispondenza tra le norme contenute nel presente Capitolato di appalto ed i servizi prestati dalla Ditta aggiudicataria è di pertinenza del Direttore dell'Azienda. Costui ha competenza di verificare e di controllare, anche tramite la delega al personale in servizio negli uffici e presso le sedi, in ordine all'espletamento di tutte le mansioni previste dal presente Capitolato. L'Azienda ha diritto di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale utilizzato nel servizio che non offra, a suo insindacabile parere, garanzia di capacità, correttezza, contegno, professionalità e comunque non sia ritenuto idoneo all'espletamento dei servizi di che trattasi. L'Azienda comunicherà per iscritto all'Aggiudicatario le osservazioni e/o le presunte irregolarità del servizio che possono o meno dare luogo a penali, fissando eventualmente un termine per l'adeguamento.

ART. 20 – PENALITÀ

L'Azienda ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.2 verrà applicata una penale di euro 150,00;
- b) per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.5 verrà applicata una penale di euro 150,00;
- c) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell'Agenzia assente per qualsiasi motivo, come previsto al precedente art. 8.8, verrà applicata una penale di euro 150,00;
- d) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell'Agenzia per i motivi di cui al precedente art. 11, verrà applicata una penale di euro 150,00.

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi. Qualora l'Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L'applicazione della penale non preclude all'Azienda la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'importo contrattuale. In tal caso l'Azienda potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 19.

ART. 21 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di sospensione contrattuale, si applica, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.lgs n. 50/2016. In materia di risoluzione contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati per via formale al soggetto gestore. Qualora l'aggiudicatario non adempia a quanto richiesto dall'ente titolare del progetto, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al soggetto aggiudicatario. Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile nei seguenti casi:



- a) fallimento dell'aggiudicatario;
- b) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
- c) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'affidatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- d) inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- e) violazione dei diritti degli utenti;
- f) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini di cui all'art. 8;
- h) mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- i) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- j) nelle altre ipotesi previste dalla legge; In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività e allo stesso sarà trasferito l'importo dovuto esclusivamente per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione. Qualora si addivenga alla risoluzione contrattuale per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti all'interruzione anticipata del rapporto contrattuale. L'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli altri soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. L'affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al contratto originario. Ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resterà a carico dell'aggiudicatario, salvo l'eventuale danno ulteriore. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 – RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto d'appalto nei seguenti casi, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni, senza che da parte dello stesso possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione:

- per motivi di pubblico interesse o per giusta causa;
- nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto dell'Azienda. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della



normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Direttore. A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto dell'Azienda relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO

Con l'operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 salvo la presenza di una delle condizioni di cui al comma 10 e comunque entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva. La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). Il contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.

Art. 25 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti, conseguenti e relative alla stipula e alla registrazione del contratto di appalto, sono a carico della Ditta Aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, D.lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario deve rimborsare all'Azienda le spese per la



pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016).

ART. 27 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia in merito alla esecuzione del contratto la competenza esclusiva ed inderogabile è del Foro di Lodi. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività progettuali. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Per il raggruppamento di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente al caso di servizi.

ART. 29 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Aggiudicatario è quello indicato nel contratto da stipularsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda e la perdita della cauzione. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda fermo comunque il rispetto delle norme di cui al D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Il subappalto è ammesso secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Si segnala, al riguardo, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, con la sentenza emessa in data 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, ha ritenuto non conforme al diritto europeo il sopra citato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 un limite assoluto e generale al subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico dell'impresa aggiudicataria, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante.

ART. 31 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RIF. D.LGS. N. 81/2008)

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.lgs. 81/2008, e successive modifiche. Sarà tenuto a:

- redigere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- predisporre il "Piano di emergenza";



- provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli lavoratori/operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività e dotare (se necessario) il personale dei dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- provvedere alle nomine dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze;
- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell'art 18 comma b) del D.lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché aver provveduto all'idonea formazione; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio;
- indicare all'Azienda il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Azienda che delle autorità preposte (es. ATS) presso la sede della struttura. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza dovranno essere trasmessi all'Azienda entro 4 mesi dall'aggiudicazione. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto a carico dell'Azienda per gli obblighi di cui al presente articolo. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Azienda che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

L'Azienda si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l'attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive.

ART. 32 - NORME FINALI E DI RINVIO

Il presente Capitolato d'appalto si compone di 32 articoli. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento al bando di gara, al disciplinare e relativi allegati, nonché alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016. Il soggetto appaltatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.